

Onorevoli Deputati,

desideriamo ringraziarVi per l'opportunità offertaci di riferire in merito al decreto legge n. 90/2014 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari". Intendiamo riferire, in particolare, riguardo all'art. 22 avente ad oggetto la "Razionalizzazione delle Autorità indipendenti".

I profili sui quali vorremmo attirare la vostra attenzione sono due:

- il primo è la valutazione dell'impatto del provvedimento sulla autonomia organizzativa e funzionale dell'Autorità. Per la nostra, come per tutte le Autorità dei servizi pubblici, tale autonomia è espressamente prevista dell'art 2 della L. 481/1995.

L'Autonomia delle autorità indipendenti è incisa in modo significativo dalle norme in esame, ed in particolare, dai commi 4, 7 e 9 dell'art. 22 che hanno ad oggetto l'introduzione di specifiche limitazioni, rispettivamente, in materia di: reclutamento del personale, gestione dei servizi strumentali e soluzioni logistiche per la sede della Autorità.

- il secondo è quello della riduzione degli oneri a carico delle imprese per il finanziamento delle Autorità (e, in misura residuale, del bilancio dello Stato, per le sole Autorità che non operano in regime di autofinanziamento).

L'Autonomia è un principio fondante delle Autorità indipendenti. Non elaboriamo ulteriormente sul tema, assumendo la vostra sensibilità e competenza sull'argomento. Confidiamo, tuttavia, che il Parlamento si faccia garante della difesa di questo principio.

Di seguito svolgiamo invece qualche considerazione sul secondo aspetto rispetto al quale avanziamo anche qualche proposta nell'eventualità che l'impianto del provvedimento venisse mantenuto.

Vorremmo fin d'ora ricordare che la nostra Autorità, costituita nel settembre del 2013 ed operativa da gennaio 2014, si trova in una fase iniziale di operatività e di consolidamento della organizzazione. In questa fase è particolarmente importante disporre di riferimenti normativi stabili e certi.

Il Governo, ai commi 5 e 6 dell'art. 22, ha individuato l'obiettivo della riduzione dei costi ed indicato l'entità delle riduzioni percentuali prescritte per due tipologie di spese:

- dal 1 luglio 2014, una riduzione non inferiore al **20%** del trattamento economico accessorio del personale dipendente, ivi compresi i dirigenti;
- dal 1 ottobre 2014, una riduzione non inferiore al **50%** delle spese sostenute nel 2013 per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per quella afferenti agli organi collegiali non previsti ex lege.

Questo noi riteniamo debba essere l'approccio anche per le altre categorie di spesa inserite al comma 7.

In particolare, occorrerebbe prevedere non già l'obbligatorietà di gestire in modo unitario i servizi strumentali, mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni ad almeno due organismi - che non porterebbero a risparmi certi e quantificabili ex ante - bensì imporre un obiettivo di riduzione dei costi rispetto a quelli del 2013, di almeno il **10%**.

Al riguardo, l'esperienza dell'Autorità è quella di una collaborazione efficace ed efficiente con il Politecnico di Torino. Tra l'altro, la prosecuzione di questo intervento ci verrebbe preclusa dall'obbligo di gestire i servizi in modo unitario esclusivamente con altre Autorità

indipendenti, escludendo in via di principio possibili opportunità di collaborazione più efficienti con altri soggetti pubblici.

Inoltre, il comma 9 impone una sede comune alle Autorità ivi elencate. Nel caso dell'Autorità di regolazione dei trasporti, il problema del costo delle sedi è già stato risolto dal Parlamento in modo efficace quando, nell'agosto del 2013, esso ha disposto che la sede debba essere "nella città di Torino, in un immobile di proprietà pubblica".

Ebbene, estendendo a tutte le Autorità l'obbligo di avere sede in un immobile di **proprietà pubblica** si otterrebbe un risparmio notevole rispetto ai costi di locazione attualmente sostenuti dalle Autorità indipendenti. E ciò anche nella ipotesi di mantenere le sedi nelle attuali città. Per questo il Parlamento potrebbe prevedere un tempo congruo affinché ciò possa avvenire, come ad esempio il 31 dicembre 2016.

In alternativa anche su questa voce si potrebbe prevedere un risparmio di almeno il **10%** a decorrere dal 2015.

In ogni caso, un rinvio della decisione sui temi suddetti sarebbe fortemente pregiudizievole per l'Autorità di regolazione dei trasporti perché l'incertezza rende difficile procedere speditamente al completamento del suo assetto organizzativo.

Il comma 4, che ha ad oggetto le procedure concorsuali per il reclutamento del personale, rallenterebbe enormemente il completamento della nostra pianta organica. Le altre Autorità di regolazione si avvicinano a compiere i venti anni ed hanno gli organici completi. Al contrario, noi abbiamo concluso da pochi giorni la selezione di un primo contingente di dipendenti e ci apprestiamo a avviare le procedure di selezione per il completamento dell'organico.

Inoltre, tale obbligo comprometterebbe la capacità dell'Autorità di reclutare personale con competenze tecniche e professionali specifiche ed idonee allo svolgimento dei compiti ad essa affidati. La competenza tecnica è presupposto della indipendenza di giudizio: un altro principio fondante delle Autorità indipendenti. Per questo motivo chiediamo che, in ogni caso, questo comma non si applichi alla nostra Autorità.

Riteniamo, quindi, che le proposte sopra sintetizzate consentirebbero di raggiungere i previsti obiettivi di riduzione degli oneri a carico delle imprese contribuenti preservando l'autonomia delle Autorità. Ci teniamo, inoltre, a sottolineare che le iniziative sin qui intraprese dall'Autorità anticipano nella sostanza quelle proposte nel provvedimento in commento.

Ad esempio, in esecuzione di un obbligo di legge, l'Antitrust ha messo a disposizione 15 postazioni di lavoro presso la sede di piazza Verdi per la nostra antenna romana. Inoltre, grazie alla sinergia rapidamente attivata con la Città ed il Politecnico di Torino, che qui vogliamo ringraziare, disponiamo di una sede adeguata presso il Lingotto di Torino, dotata dei necessari servizi di logistica e sistemi informativi.

Il nostro regolamento del personale, approvato in ottobre 2013, esclude ogni automatismo nell'avanzamento di carriera, riduce il trattamento salariale dei dirigenti apicali di circa il 15 per cento rispetto ai livelli consentiti, non contempla trattamenti accessori ed afferma il principio del merito.

A partire dal 2014 l'Autorità si finanzia esclusivamente con i contributi delle Aziende del settore.

Ringraziamo per l'attenzione ed il tempo che ci avete voluto dedicare.